

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Affidamento diretto a La Cascina Costruzioni srl ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 dei lavori di completamento per il miglioramento sismico del Fabbricato 31 - 1° piano e per la "Casa del Fante" ubicata in Via Senio in Cesano

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

Centro di Costo: BD0401 L'Estensore: FRANCESCO TORRACA Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Ing. FRANCESCO PAOLO MACCHIA	Ing. FRANCESCO PAOLO MACCHIA	Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€133.611,69	2026	CP	101010701	migliorie a beni di terzi	Ing. Francesco Paolo Macchia	NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. FRANCESCO PAOLO MACCHIA

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente
Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente
Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.30 pagine di cui n.22 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE UOC MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio 10 gennaio 2025, n. T00006 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 il dott. Giuseppe Quintavalle;
- VISTO** nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'atto di autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04.04.2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale dell'8 maggio 2025, n. 296 e pubblicata sul BURL n. 38 del 13.05.2025;
- VISTA** la Deliberazione n. 138 del 25.02.2025 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- PREMESSO** che nell'ambito del Lotto Geografico n. 15 Lazio 2 cluster AQ1- Lazio 2-2, Sub-lotto Prestazionale 4, come sub Allegato 1 all'Accordo Quadro, è risultata aggiudicataria dei lavori in appalto integrato presso la CdC di Via Stazione di Cesano 423 - CUP J87H21013130001 La Cascina Costruzioni Srl (Operatore singolo), Domenico Masciandaro (Progettista), Marco Balducci (Progettista), Pierluigi Fecondo (Progettista), Stefano Cichella (Progettista) e Antonio Di Felice (Progettista) con provvedimento n. 0326899 del 10/11/2022;
- che nelle more della stipula dell'Accordo Quadro con Invitalia, in data 15/02/2023, l'Appaltatore in epigrafe ha sottoscritto con Invitalia, in segno di totale ed incondizionata accettazione, il verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza relative all'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 4 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico 15 Lazio 2;
- che, specificamente, il Soggetto Attuatore Esterno si è avvalso dell'Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni affidate con Ordine di Attivazione n. 13 del 22.9.2023;
- che le parti hanno successivamente stipulato apposito Contratto Specifico in data 29.09.2023;
- che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Specifico, il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati; l'Accordo Quadro Lotto Geografico 15 Lazio 2 - Sub Lotto Prestazionale 4 - Appalto Integrato, CIG 986674685F, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali, e l'OdA del Contratto Specifico n. 13 del 22.09.2023 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'intervento; e infine le Condizioni Particolari allegate al Contratto Specifico;
- che con il riferito Contratto Specifico le Parti convenivano la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di realizzazione della CASA DELLA COMUNITA' - VIA DELLA STAZIONE DI CESANO snc ROMA, per complessivi € 1.458.001/78 oltre IVA e oneri di legge;

RILEVATO

che nelle fasi preliminari di redazione del PFTE non era disponibile alcuna documentazione attestante la certificazione strutturale dell'edificio sito in Via della Stazione di Cesano 423, di proprietà del Ministero della Difesa, e che l'immobile (Fabbricato 31) è stato consegnato alla deducente Azienda Sanitaria solo in data 30 giugno 2025;

che, ai sensi dell'art. 2 del Contratto di Concessione dell'immobile, stipulato in data 30 giugno 2025 tra la Difesa Servizi S.p.A. (proprietaria dell'immobile) e l'ASL Roma 1, è pattuito che sono a carico dell'Azienda ASL Roma 1 lo studio della vulnerabilità della struttura, la certificazione di idoneità statica e gli eventuali interventi di miglioramento sismico, il cui costo sarà detratto dal canone di concessione, fissato in partenza in Euro 53.200,00 all'anno per una durata di 40 anni;

che con Deliberazione n. 1090 del 25 agosto 2025 è stato affidato all'Ing. Lorenzo Quaresima il servizio di "esecuzione dei rilievi strutturali finalizzati all'identificazione delle strutture portanti, alla definizione dei dettagli costruttivi e delle proprietà meccaniche dei materiali, lo studio di vulnerabilità sismica e la progettazione per verifica della struttura e classe d'uso IV edifici strategici";

che le attività di indagine in situ, condotte subito dopo l'apertura del cantiere, mediante saggi e spicconature di intonaci su murature, pilastri e solai, ed i primi esiti delle verifiche tecniche, hanno evidenziato carenze strutturali tali da non soddisfare i requisiti minimi di sicurezza previsti dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17.1.2018) per edifici di "classe d'uso IV", categoria cui appartengono le strutture sanitarie strategiche come le Case della Comunità;

che in tal senso si rileva come la reale condizione strutturale dell'edificio ha potuto essere accertata solo a seguito di indagini invasive, possibili unicamente dopo aver acquisito la piena disponibilità giuridica e materiale del bene e aver avviato le prime attività di cantiere;

che pertanto, per circostanze evidentemente impreviste e imprevedibili ed emerse in corso d'opera, si è reso assolutamente necessario ed urgente prevedere l'esecuzione di ulteriori lavorazioni rispetto a quelle previste nel Contratto Specifico stipulato tra le Parti;

che in dettaglio dall'esito degli studi di vulnerabilità sismica, svolti dal citato Ing. Quaresima, è emersa la necessità di effettuare un preventivo e sostanziale intervento di adeguamento sismico al fine di rendere l'edificio idoneo staticamente, sicuro e conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza strutturale;

che a detto fine il nominato Ing. Quaresima ha predisposto il progetto strutturale del miglioramento sismico e ha inviato alla ASL Roma 1 la documentazione progettuale con Pec acquisita al protocollo ASL Roma 1 n. 198395 del 28.11.2025 e ulteriore documentazione acquisita il 29.12.2025;

che il summenzionato progetto avente ad oggetto sostanziali lavori di miglioramento sismico ha interessato il Fabbricato 31 nella sua interezza, con puntuali lavorazioni nei tre lotti di suddivisione dell'appalto: lotto CdC piano terra con finanziamento PNRR; lotto piano primo con finanziamento fondi ASL a rivalersi sul canone concessorio e lotto "Casa del Fante" sempre con fondi ASL a rivalersi sul canone concessorio;

che, a seguito delle integrazioni richieste, il progetto esecutivo del miglioramento sismico revisionato è stato da ultimo presentato in data 29.12.2025, è stato verificato con Rapporto Finale del 20.01.2026 dagli Ingegneri Claudia Grasso e Andrea Annoscia e validato dal RUP in data 11.02.2026;

TENUTO CONTO che il contratto stipulato con Difesa Servizi Spa per l'utilizzo in concessione a titolo oneroso di un'aliquota dell'Ex Circolo Sottufficiali della Scuola di Fanteria denominata Fabbricato 31 nell'ambito delle attività finalizzate alla realizzazione della Casa di Comunità di Via della Stazione di Cesano 423, sottoscritto tra le parti in data 30.06.2025, recita all'art. 2 "In relazione al terzo lotto degli interventi che l'Asl Roma 1 dovrà effettuare per soddisfare tutti i punti elencati nella scheda esigenziale, per studiare la vulnerabilità della struttura, per certificare l'idoneità statica e per eventuali interventi di miglioramento sismico, si rinvia ad uno specifico Atto Aggiuntivo al presente contratto al fine di adeguare il canone annuo non appena l'Asl Roma 1 avrà predisposto il progetto definitivo di tale intervento";

che per quanto sopra esposto la Asl Roma 1 ha la necessità di affidare l'incarico per eseguire lavori di completamento per il miglioramento sismico del Fabbricato 31 – 1 piano e per la "Casa del Fante" di Via Senio di Cesano, necessari a terminare i lavori edili di applicazione intonaco armato con rete in fibra in GFRP con rinforzo e consolidamento di pareti di qualsiasi genere mediante applicazione di rete preformata in materiale compresso, applicazione di intonaco armato, finestre e porte finestre piano terra e primo piano, sistema di consolidamento e messa in sicurezza di solai laterocementizi con problemi di sfondellamento mediante applicazione di rete in fibra di vetro a.r. nelle porzioni dell'edificio suddette;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 e in particolare l'art. 50 comma 1 lett. b) che individua l'affidamento diretto quale strumento per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 Iva esclusa, anche senza la consultazione preliminare di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che sul Sistema Telematico Acquisti S.TEL.L@ è stata avviata, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 art. 50 comma 1 lett. b), una trattativa diretta – Registro di Sistema n. PI126886-26, rivolta all'operatore economico La Cascina Costruzioni srl, in considerazione della comprovata esperienza nelle attività richieste;

che l'operatore economico suddetto è iscritto nell'elenco dei fornitori presenti sulla piattaforma di approvvigionamento digitale Stella della Regione Lazio;

che l'importo a base di gara risulta pari a € 149.815,64 IVA esclusa;

che entro la scadenza del termine indicato sulla piattaforma è pervenuta l'offerta Registro di Sistema n. PI126886-26 da parte dell'operatore economico La Cascina Costruzioni srl per un importo pari ad € 119.385,17 oltre iva al netto del ribasso del 19,19% offerto e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.080,00, per un totale complessivo di € 133.611,69 compresa IVA al 10%;

DATO ATTO che il RUP, Ing. Francesco Paolo Macchia, ha ritenuto congrua l'offerta formulata dall'operatore economico;

che questa Azienda si riserva ogni potere di autotutela in merito all'affidamento di che trattasi, ivi inclusa la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto negoziale, qualora dovessero essere accertate da parte dell'Amministrazione, a seguito di verifiche di ufficio ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 cause ostative alla stipula di contratti pubblici previste dagli art. 94-95-96-98 del medesimo D.Lgs. nonché da ogni altra normativa vigente applicabile all'oggetto del presente affidamento;

- RITENUTO** pertanto, di approvare integralmente l'operato del RUP e di procedere all'affidamento in favore dell'operatore economico La Cascina Costruzioni srl dei lavori di completamento per il miglioramento sismico svolto sul Fabbricato 31 – 1° piano e per la "Casa del Fante" di Via Senio in Cesano, per un importo totale complessivo di € 133.611,69 compresa IVA al 10%, come rappresentato nelle premesse;
- DATO ATTO** che l'importo complessivo di € 133.611,69 iva compresa di cui al presente provvedimento, viene imputato sul Bilancio 2026 sul Conto Patrimoniale 101010701 "migliorie a beni di terzi";
- DATO ATTO** che per la procedura in oggetto, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP, è stato generato il CIG BC2A63C779;
- RITENUTO** di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, ai sensi della Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 ed in conformità degli obblighi fissati dal D. Lgs. n. 36/2023, nonché di pubblicare l'esito della procedura in oggetto sul portale istituzionale aziendale sezione "Amministrazione Trasparente";
- ATTESTATO** che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, comma1, della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di procedere all'affidamento in favore dell'operatore economico La Cascina Costruzioni srl dei lavori di completamento per il miglioramento sismico del Fabbricato 31 – 1 piano e per la "Casa del Fante" di Via Senio di Cesano, per un importo totale complessivo di € 133.611,69 compresa IVA al 10%, necessari a terminare i lavori edili di applicazione intonaco armato con rete in fibra in GFRP con rinforzo e consolidamento di pareti di qualsiasi genere mediante applicazione di rete preformata in materiale compresso, applicazione di intonaco armato, finestre e porte finestre piano terra e primo piano, sistema di consolidamento e messa in sicurezza di solai laterocementizi con problemi di sfondellamento mediante applicazione di rete in fibra di vetro a.r. nelle porzioni dell'edificio suddette;

di ritenere l'offerta Reg. di Sistema n. PI126886-26, pervenuta dall'operatore economico La Cascina Costruzioni srl, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegata;

di imputare l'importo complessivo di € 133.611,69 iva compresa di cui al presente provvedimento, sul Bilancio 2026 sul Conto Patrimoniale 101010701 "migliorie a beni di terzi";

di dare atto che per la procedura in oggetto, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP, è stato generato il CIG BC2A63C779;

di dare atto che l'incarico in parola ha validità temporale dal 20/07/2026 al 10/09/2026, e comunque fino al raggiungimento dell'impegno contrattuale;

di approvare lo schema di contratto, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, ai sensi della Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 ed in conformità degli obblighi fissati dal D. Lgs. n. 36/2023, nonché di pubblicare l'esito della procedura in oggetto sul portale istituzionale aziendale sezione "Amministrazione Trasparente";

di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Bilancio e Contabilità per il seguito di competenza;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Resp.le del Procedimento
(Ing. Francesco Paolo Macchia)
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore UOC MASI
(Ing. Francesco Paolo Macchia)
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale
(Ing. Paola Brazzoduro)
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10.01.2025;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto “ Affidamento diretto a La Cascina Costruzioni srl ai sensi dell’art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 dei lavori di completamento per il miglioramento sismico del Fabbricato 31 – 1° piano e per la “Casa del Fante” ubicata in Via Senio in Cesano ” e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di procedere all'affidamento in favore dell'operatore economico La Cascina Costruzioni srl dei lavori di completamento per il miglioramento sismico del Fabbricato 31 – 1 piano e per la “Casa del Fante” di Via Senio di Cesano, per un importo totale complessivo di € 133.611,69 compresa IVA al 10%, necessari a terminare i lavori edili di applicazione intonaco armato con rete in fibra in GFRP con rinforzo e consolidamento di pareti di qualsiasi genere mediante applicazione di rete preformata in materiale compresso, applicazione di intonaco armato, finestre e porte finestre piano terra e primo piano, sistema di consolidamento e messa in sicurezza di solai laterocementizi con problemi di sfondellamento mediante applicazione di rete in fibra di vetro a.r. nelle porzioni dell’edificio suddette;

di ritenere l’offerta Reg. di Sistema n. PI126886-26, pervenuta dall’operatore economico La Cascina Costruzioni srl, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegata;

di imputare l’importo complessivo di € 133.611,69 iva compresa di cui al presente provvedimento, sul Bilancio 2026 sul Conto Patrimoniale 101010701 “migliorie a beni di terzi”;

di dare atto che per la procedura in oggetto, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP, è stato generato il CIG BC2A63C779;

di dare atto che l’incarico in parola ha validità temporale dal 20/07/2026 al 10/09/2026 , e comunque fino al raggiungimento dell’impegno contrattuale ;

di approvare lo schema di contratto, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di provvedere all’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, ai sensi della Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 ed in conformità degli obblighi fissati dal D. Lgs. n. 36/2023, nonché di pubblicare l’esito della procedura in oggetto sul portale istituzionale aziendale sezione “Amministrazione Trasparente”;

di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Bilancio e Contabilità per il seguito di competenza;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE

	CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO A LA CASCINA COSTRUZIONI	
	SRL AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DEI	
	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL	
	FABBRICATO 31 – 1° PIANO E PER LA “CASA DEL FANTE” UBICATA IN VIA	
	SENIO IN CESANO - CIG BC2A63C779.	
	TRA	
	L'ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 00193	
	ROMA, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Quintavalle, nato a	
	_____ il _____ autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri	
	conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00006 del 10 gennaio	
	2025	
	E	
	La Cascina Costruzioni srl (in seguito per brevità Operatore Economico),	
	C.F. _____ e partita IVA _____, con sede in _____.	
	PREMESSO CHE	
	a. L'Azienda ASL Roma 1, per il tramite del portale Stella della Centrale Acquisti della	
	Regione Lazio, ha proceduto ad affidare all'Operatore Economico, mediante	
	Affidamento Diretto, i lavori di completamento per il miglioramento sismico svolto sul	
	Fabbricato 31 – 1° piano e per la Casa del Fante – Via Senio (Cesano) - CIG	
	BC2A63C779.	
	b. Con con Deliberazione n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione nei	
	confronti della Cascina Costruzioni srl;	
	c. Si è stabilito di addivenire alla stipula del presente contratto in forma di scrittura	
	privata in modalità elettronica;	
	1	

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Convengono, altresì, che la Lettera di invito a presentare offerta, il Patto di Integrità e l'Offerta Economica, anche se non materialmente allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è regolato:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore Economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza;

- dalle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2023 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall' Operatore Economico nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.

4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Operatore Economico rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni

volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 Oggetto e importo

1. Il contratto disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento dei lavori di completamento per il miglioramento sismico svolto sul Fabbricato 31 – 1° piano e per la Casa del Fante – Via Senio (Cesano) - CIG BC2A63C779.

2. Con il presente contratto l'Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL Roma 1 ad eseguire i lavori, così come dettagliatamente descritto nella Lettera di invito, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico pari ad Euro 133.611,69 iva compresa.

Articolo 3 Durata del contratto

- L'incarico ha validità temporale dal 20/07/2026 al 10/09/2026 e comunque fino al raggiungimento dell'impegno contrattuale.

Articolo 4 Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'Operatore Economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL Roma 1 assumendosene il medesimo Operatore Economico ogni relativa alea.

5. L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. L'Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL Roma 1 e da terzi autorizzati.

7. L'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5 Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico

1.L'Operatore Economico si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del

presente contratto, a:

a. erogare le prestazioni oggetto del Contratto e quelle ad esse connesse, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli Atti di gara;

b. manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

e. utilizzare, per l'erogazione delle prestazioni personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Operatore Economico si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

f. Controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo l'Operatore Economico assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'ASL Roma 1 (telefoni, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. L'Operatore Economico istruirà,

	inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti	
	l'organizzazione e l'andamento dell'ASL Roma 1;	
	g. Osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale	
	scopo saranno predisposte e comunicate dall'ASL Roma 1, per quanto di rispettiva	
	ragione.	
	Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della prestazione	
	1. L'Operatore Economico si obbliga a svolgere le prestazioni richieste secondo	
	le modalità stabilite nella Lettera di invito e negli atti presentati dall'Operatore	
	Economico in sede di gara pena l'applicazione delle penali di cui oltre.	
	2. L'Operatore Economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla	
	buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASL	
	Roma 1.	
	3. L'erogazione di ciascuna prestazione si intende comprensiva di ogni onere e	
	spesa, nessuna esclusa.	
	Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo	
	1. Anche ai sensi degli artt. 114 e 117 del d.lgs. 36/2023, l'Operatore Economico	
	si obbliga a consentire all'ASL Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche	
	senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni	
	oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo	
	svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.	
	Articolo 8 Corrispettivi	
	1. Il corrispettivo dei servizi oggetto del presente incarico, è fissato nell'offerta in	
	€ 119.385,17 oltre IVA, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €	
	2.080,00. Gli OdS verranno quantificati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 come	
	modificato dal D. Lgs. 36/2023, art. 2 Allegato I.13, ai quali verrà applicato il ribasso	
	6	

formulato dall'operatore economico in sede di procedura di affidamento pari al 19,19% .

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Operatore Economico e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL Roma1.

3. Tutti gli oneri derivanti all'Operatore Economico dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall' Operatore Economico in ragione del presente appalto.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Operatore Economico di ogni relativo rischio e/o alea.

5. L'Operatore Economico non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi fatto salvo quando previsto in materia di revisione prezzi, in conformità a quanto disposto dal D. L. 4/2022 convertito con modificazione nella L. 25/2022 e s.m.i..

6. L'Operatore Economico non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 9 Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione dovrà essere effettuata, previo ordine a fatturare emesso dalla Stazione Appaltante, ad avvenuta verifica del progetto affidato. Al presente contratto

si applicano le prescrizioni di cui all'art11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

2. Le fatture dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247/2019 "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, dichiarano di conoscerne il contenuto e di accettarlo pienamente, obbligandosi ad applicarlo in ogni sua parte.

3. Ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico, intestata all'ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

4. L'Operatore Economico si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall'ASL Roma 1 al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere all'Operatore Economico l'integrazione della documentazione. L'Operatore Economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato dall' OE.

6. Rimane inteso che l'ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva

(D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione.

7. L'Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore Economico può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Operatore Economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono _____

3. L'Operatore Economico si obbliga a comunicare all'ASL Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché

ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 11 Trasparenza

1. L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore Economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Operatore Economico, che sarà conseguentemente tenuto al

risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12 Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o del capitolato o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'ASL Roma 1, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare l'Operatore Economico all'esatta esecuzione del servizio. Quest'ultimo dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'ASL Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato, rimane salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno provocato dalla condotta omissiva o non conforme dell'Operatore Economico.

2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'ASL Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

a) In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini indicati nel capitolato o nell'offerta tecnica si applicherà la penale pari all'uno per mille del valore del contratto per ogni giorno (o altro) di ritardo;

3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via PEC con la conseguente esecuzione d'ufficio della penale.

4. L'ASL Roma 1 potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

5. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale

che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

6. I danni arrecati dall'Operatore Economico alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo PEC. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda addebitando le spese all'impresa.

7. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale con escussione della garanzia.

Articolo 13 Cauzione definitiva

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, considerata la comprovata solidità dell'Operatore Economico, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola.

Articolo 14 Riservatezza

1. L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei

propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico stesso a gare e appalti.

7. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15 Danni, responsabilità civile

1. L'Operatore Economico aggiudicatario dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. L'Operatore Economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'ASL Roma 1, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

3. Come specificato, aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.

4. L'Operatore Economico, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'ASL Roma 1, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.

5. In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli

accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola l'ASL

Roma 1, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 16 Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del d.lgs. 36/2023, l'ASL Roma 1 può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Operatore Economico, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del d.lgs. 36/2023;

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'ASL Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";

e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";

f) nei casi previsti dall'art. 12, comma 4, del presente contratto;

g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

h) nel caso di "Subappalto" non essendo lo stesso previsto nel presente contratto;

i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'ASL Roma 1 ha diritto di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Operatore Economico per il risarcimento del danno.

3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'ASL Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Operatore Economico ai sensi dell'art. 96 d.lgs. 36/2023.

Articolo 17 Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'art. 123 del d.lgs. 36/2023, l'ASL Roma 1 ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico via PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi

della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Operatore Economico;

b) qualora l'Operatore Economico perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi/forniture pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Operatore Economico medesimo;

c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Operatore Economico siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia e in tutti i casi di cui al d. lgs. 159/2011.

3. L'ASL Roma 1, per motivi di pubblico interesse e in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi/forniture, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico con PEC.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'Operatore Economico ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto

previsto dall'articolo 1671 c.c.

5. L'ASL Roma 1 può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico con PEC purché tenga indenne lo stesso Operatore Economico delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore Economico deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Operatore Economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'ASL Roma 1 avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

3. L'Operatore Economico si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. L'Operatore Economico sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione

di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

5. L'Operatore Economico dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio/fornitura oggetto dell'appalto. A tal fine l'Operatore Economico s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta l'ASL Roma 1 lo chieda:

- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. 36/2023 a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

7. L'Operatore economico si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL Roma 1, scaricabile dal sito aziendale pena la risoluzione del contratto.

Articolo 19 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL Roma 1.

3. In ogni caso l'ASL Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Operatore Economico dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall'Operatore Economico all'ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 20 Cessione di credito e di contratto

1. È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 36/2023.

2. È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'ASL Roma 1, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 12 del d.lgs. 36/2023.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 21 Subappalto

1. Non è consentito il subappalto.

Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura/servizio ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo imposta di bollo, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.

2. L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte interessata, secondo le disposizioni D.P.R. 131/1986 ss. mm. ii.

Articolo 23 Clausola Antipantouflage e assenza conflitto di interesse

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, l'Operatore Economico dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro,

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli.

L'Operatore Economico dichiara, altresì, che non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza o frequentazione abituale, o altre situazioni che possono generare conflitto di interessi tra i titolari, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della stazione appaltante.

Articolo 24 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e l'ASL Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 25 Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: l'Offerta Economica dell'Operatore Economico.

Articolo 26 Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma codice civile la Cascina Costruzioni srl. dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche

dell'Operatore Economico, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della prestazione, Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Corrispettivi, Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva, Articolo 14 Riservatezza, Articolo 15 Danni, responsabilità civile, Articolo 16 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 17 Recesso, Articolo 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 20 Cessione di credito e contratto, Articolo 21 Subappalto, Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali e Articolo, Articolo 23 Clausola Antipantouflage e assenza conflitto di interesse.

Letto approvato e sottoscritto,

Li _____

N. B. Il Contratto deve essere firmato digitalmente con Kit di firma digitale in pdf pades.